

Allegato "B" al Repertorio n. 235/210 d Rep.

STATUTO

ART. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" o "CTS" è costituita la Fondazione denominata:

"Fondazione Amicizia in Libertate Charitas

Ente del Terzo Settore"

oppure nella forma abbreviata "Fondazione Amicizia in Libertate Charitas E.T.S.".

essa trae origine dalla trasformazione della Associazione Amicizia in Libertate Charitas O.N.L.U.S. nella "FONDAZIONE AMICIZIA IN LIBERTATE CHARITAS - O.N.L.U.S.", già costituita nel 1962 dalla dott.ssa Adele Bonolis con finalità di solidarietà sociale.

ART. 2) Sede

La Fondazione ha sede legale nel comune di Milano, attualmente, ai soli eventuali fini di cui all'art. 111-ter disp.att. c.c., alla Piazza Castello n. 24.

La variazione di indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'Art. 48 del CTS.

ART. 3) Scopo

La Fondazione promuove livelli di protezione sociale, cura, assistenza, riabilitazione ed autonomia a favore di persone con problemi psichia-

trici. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4) Oggetto

La Fondazione ha per oggetto prevalente attività di interesse generale, attività di solidarietà sociale nell'ambito della Regione Lombardia, nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con problemi psichiatrici.

L'Ente svolge anche, a favore di queste persone, attività di riabilitazione psichiatrica nella casa di proprietà denominata Villa Salus sita in Tremezzina località Lenno (CO) e nei Programmi Domiciliari Integrati (ex Residenzialità Leggere (R.L.), articolati in appartamenti autonomi in contesti di civile abitazione.

L'attività, in concreto, è attuata mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

La Fondazione è accreditata con D.G.R. n. 49168 del 17 marzo 2000.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di

Amministrazione e la decisione sarà fatta risultare dai propri atti, deliberare e rendiconti nel senso stabilito dalle norme del Terzo Settore con i relativi proventi finalizzati a sostenere le proprie iniziative nel quadro delle attività d'interesse generale. Le attività diverse devono rispettare i limiti indicati dal D.M. 19.5.2021 e non possono essere prevalenti rispetto alle attività di interesse generale.

La Fondazione potrà partecipare o costituire società, cooperative, consorzi, enti di qualsiasi natura, italiani o esteri, la cui attività sia funzionale, direttamente o indirettamente, al raggiungimento degli scopi di Fondazione.

ART. 5) Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 6) Patrimonio minimo

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), nonché da beni immobili e beni mobili, anche registrati.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio provvedere alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure procedere alla trasformazione, alla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, alla fusione o allo scioglimento dell'Ente.

ART. 7) Entrate

I mezzi finanziari con cui la Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi sono:

a) Entrate derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali, connesse e diverse;

b) Contributi dei Soci;

c) Erogazioni liberali.

ART. 8) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia paguito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa

Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 9) Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 10) Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinare a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ART. 11) Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è come detto utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione ed in base alle regole stabilite tempo per tempo per gli ETS. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza e di efficacia. È in ogni caso vietata la di-

stribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali il Consiglio di Amministrazione potrà altresì utilizzare i fondi patrimoniali disponibili.

ART. 12) Assemblea dei Soci

La Fondazione è dotata di un Organo Assembleare composto dai Soci della Fondazione stessa.

Tale Organo è da considerarsi un Organismo di partecipazione con funzione esclusivamente consultiva relativamente alla vita della Fondazione.

I principali compiti dell'Assemblea dei Soci sono costituiti dalla nomina dei 4 (Quattro) membri del Consiglio di Amministrazione e dall'espressione di un parere vincolante sugli atti di modifica statutaria, di regolamento e su tutti gli atti programmatici che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare a tale Organismo.

L'Organismo potrà dotarsi di un proprio apposito regolamento per defi-

nire i criteri di funzionamento delle proprie riunioni.

L'Assemblea dei Soci deve essere obbligatoriamente convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per la presentazione ed illustrazione da parte del Consiglio stesso entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono membri dell'Assemblea dei Soci, previa valutazione del Consiglio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta:

1) coloro i quali si riconoscono negli scopi della Fondazione nel campo psichiatrico;

2) coloro i quali, pur dedicandosi ad attività non inerenti alla vita della Fondazione, si pongono a disposizione della Fondazione.

Il Socio è tenuto al versamento di una quota annua; in caso di mancato pagamento di tre anni consecutivi il Socio si considera decaduto al termine del terzo anno.

ART. 13) Trasparenza, pubblicità e obblighi informativi

L'Ente assicura il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e pubblicità nella gestione delle proprie attività e nell'utilizzo delle risorse, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida ministeriali.

Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché gli atti e i documenti per i quali la legge prevede specifici obblighi di deposito, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Qualora l'Ente disponga di un sito internet, esso pubblica annualmente, e tiene aggiornati, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Ente garantisce l'accessibilità alle informazioni rilevanti concernenti la propria organizzazione, le attività svolte e l'impiego delle risorse, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 14) Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) l'Organo di Controllo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- d) l'assemblea dei soci con sole funzioni consultive e non deliberative.

ART. 15) Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca;
- b) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e disporne la revoca;
- c) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- f) approvare il bilancio d'esercizio e depositarlo agli uffici competenti, attualmente al RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno, dandone compiuta illustrazione all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- h) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi del co. 6 art. 22 CTS, devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, previo rispetto delle norme vigenti per gli Enti Terzo Settore e vista anche la devoluzione del patrimonio dell'art. 25 del presente Statuto;

l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa

Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;

m) redige il bilancio sociale al superamento del limite di legge.

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

ART. 16) Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 (Cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono nominati come segue:

4 (Quattro) membri sono indicati dall'Assemblea dei Soci ed 1(Uno) è indicato dalla Fondazione Caritas Ambrosiana.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio: l'interdetto, l'inabilitato e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

ART. 17) Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente o a membro di un eventuale Comitato Esecutivo non si consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-

mentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 18) Durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 19) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. In ogni caso si dovrà riunire almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La convocazione è effettuata con avviso, spedito con lettera raccomandata o mediante posta elettronica (semplice o certificata a condizione che venga garantita in ogni caso prova di ricezione), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima indicando nell'avviso il motivo d'urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

ART. 20) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'a-

dunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a persona esterna al Consiglio di Amministrazione (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Di ogni riunione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne

il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a persona esterna al Consiglio di Amministrazione, mediante conferimento di apposita procura speciale se del caso notarile.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 22) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo della Fondazione è istituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e in caso di mancata designazione l'Organo sarà nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Nel caso di Organo Collegiale sarà istituito un Collegio composto da tre membri più due supplenti. Tutti i componenti, sia nel caso di organo monocratico che collegiale, sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. Scade in coincidenza con lo scadere del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo, se costituito in forma collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice civile.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o di soggetto da lui designato e sentito il parere dell'Organo di Controllo, nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale, qualora lo si ritenesse, può essere esercitata anche dall'Organo di controllo in quanto i suoi componenti saranno tutti soggetti iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 23) Compenso dell'Organo di Controllo

All'Organo di Controllo spetta un compenso previsto dalle tariffe pro-

fessionali deciso all'atto della nomina dal Consiglio di Amministrazione, compenso che dovrà essere necessariamente proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non dovrà comunque essere superiore ai compensi previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto dell'art. 8 co. 3 lett. a) CTS.

ART. 24) Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25) Il Personale

Il personale della Fondazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall'articolo 16 nonché dell'art. 8 co. 3 lett. b) CTS indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-

bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017. L'impiego di volontari per le attività dell'ente comporta l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti CTS.

ART. 26) Libri della Fondazione

- a) Libro Verbale di Consiglio
- b) Libro Verbale Assemblea Soci
- c) Libro dei Soci
- d) Libro Verballi Organo di Controllo
- e) Libro dei Volontari, qualora la Fondazione dovesse avvalersi della loro opera.

ART. 27) Devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 28) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice civile.

All'originale firmato:

Franco Zamporri

Dott.ssa Nicole de Pasquale Notaio